

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1694 del 04/04/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Resmauti srl - Autorizzazione Unica per realizzazione e gestione impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Vignola (MO), via Paraviana, n. 895 Pratica ARPAE n. 25393/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1814 del 04/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattro APRILE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Resmauti srl - Autorizzazione Unica per realizzazione e gestione impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Vignola (MO), via Paraviana, n. 895 – Pratica ARPAE n. 25393/2021

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento al punto 14 della Relazione Generale;

PREMESSO CHE:

La ditta Resmauti srl, con sede legale e operativa in Via Paraviana, n. 895 Comune di Vignola (MO), è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Atto Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4643 del 10/10/2019 ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, alla quale intende rinunciare dal momento in cui sarà efficace l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06. L'autorizzazione comprende il titolo ambientale Rifiuti.

L'area copre una superficie complessiva di circa 5.250 mq (delimitata da una recinzione di circa 2,4 mt), di cui 890 mq di capannone, 2.418 mq di superficie esterna impermeabile e 1.942 mq di superficie esterna permeabile. L'area interna del capannone e l'area cortiliva esterna su cui verrà svolta l'attività di gestione rifiuti saranno dotate di pavimentazione in calcestruzzo, la restante area cortiliva verrà asfaltata. L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.5, mappali n.117 e 177.

Resmauti Srl risulta in possesso di contratto d'affitto dell'area dell'impianto, stipulato il 05/10/2018 con i proprietari dell'area e registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Modena con n.013725 in data 29/10/2018, come da dichiarazione del proponente.

In data 08/09/2021 Resmauti Srl ha presentato istanza per ottenere l'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti relativa all'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 (prot. n.138688, n.138690, n.138692, n.138694), comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- Permesso di Costruire;

Con l'istanza, Resmauti srl ha trasmesso una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale, in cui si dichiara che l'impatto acustico generato dall'attività rimarrà contenuto entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia anche dopo la realizzazione dell'impianto. Si prende pertanto atto dell'autocertificazione prodotta.

DATO ATTO CHE:

con nota n.158648 del 14/10/2021 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 e ai sensi del d.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Vignola, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 17/11/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.180585 del 24/11/2021). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.179881 del 23/11/2021);

in data 02/02/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.20121 del 08/02/2022) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 17/12/2021 (prot. n.194153), ed in tale occasione è emerso che:

- dall'attività non si origineranno emissioni in atmosfera;
- i quantitativi di rifiuti combustibili che la ditta dichiara di stoccare in modalità istantanea non superano le soglie previste per l'assoggettabilità alla normativa antincendio; inoltre la ditta ha trasmesso l'Asseverazione a firma di professionista antincendio in merito all'esclusione delle attività di cui all'Allegato I del D.P.R. n° 151 del 2011;
- per la realizzazione dell'impianto il Comune dovrà rilasciare il Permesso di Costruire, che diventerà parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione ex art.208, e l'esercizio dell'impianto sarà vincolato alla realizzazione delle opere previste dal PDC ed all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia. Contestualmente, con l'entrata in vigore dell'AU208, l'AUA sarà revocata.
- la ditta prevede che per concludere i lavori in progetto occorreranno 8 mesi a partire dall'entrata in vigore dell'atto;

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emerse criticità relative all'impianto ed all'istanza presentata dalla ditta Resmauti srl, pertanto la Conferenza conclusiva, tenutasi il giorno 02/02/2022, presenti i rappresentanti di

ARPAE SAC, del Comune di Vignola, del Comando Provinciale VVFF, di HERA spa e la Ditta, ha espresso parere positivo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06 intestata alla Ditta Resmauti Srl con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei pareri trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza.

La Conferenza ha tuttavia ritenuto necessario che la ditta trasmettesse ulteriori precisazioni a completamento dell'istanza concordando che, nel caso in cui dalle integrazioni fornite non fossero emersi elementi di criticità da sottoporre all'esame della Conferenza, ARPAE potesse ritenere conclusi i lavori della Conferenza.

In data 23/02/2022 (prot. n.30081) la ditta ha trasmesso le suddette integrazioni documentali, che non hanno comportato la necessità di una nuova seduta della Conferenza dei Servizi.

PRESO ATTO:

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- nota prot. n.176447 del 16/11/2021, con cui il Servizio Territoriale - Distretto Area Sud ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici e rumore), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- contributo istruttorio (Rif. prot. n.177239 del 17/11/2021) e Parere di Conformità Urbanistica (prot. 16206 del 01/02/2022) del Comune di Vignola;
- nota prot. n.23947 del 14/02/2022, con la quale il Comune di Vignola ha trasmesso il Permesso di Costruire n. 661/2021;

che nella tavola 3.4.8 del PTCP2009 della Provincia di Modena l'impianto della ditta in oggetto non è localizzato in Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5);

che il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento al cap. 14 del Piano, al punto 14.4 afferma che: "[...] In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive [...]"

ACQUISITA INOLTRE:

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 14/02/2022, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0010245_20220210, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.24797 del 15/02/2022;

CONSIDERATO CHE:

L'istanza è finalizzata ad ottenere l'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti relativa all'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;

La ditta dovrà prestare le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

1. Art. 5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO **D15 – Rifiuti non pericolosi**: 20 t x 140,00 €/t = **2.800,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;
2. Art. 5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 43 t x 140,00 €/t = **6.020,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;
3. Art. 5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti pericolosi**: 40 t x 250,00 €/t = **10.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a **30.000,00 €**;
4. Art. 5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R4/R12 – Rifiuti non pericolosi**: 4.320 t/a x 12,00 €/t = **51.840,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a **75.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a 145.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010; la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.126/2021, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAAE SAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Resmanti Srl, con sede legale e impianto in Via Paraviana, n. 895 Comune di Vignola (MO), alla realizzazione delle opere in progetto e all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Via Paraviana, n. 895 Comune di Vignola (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Permesso di Costruire n. 661/2021 rilasciato dal Comune di Vignola

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Tav A02 - Planimetria Generale” di Dicembre 2021
 - “Tav A04 - Schema fognario” di Dicembre 2021
 - “Permesso di Costruire n. 661/2021” rilasciato dal Comune di Vignola
4. di prendere atto del rilascio, da parte del Comune di Vignola, del Permesso di Costruire n. 661/2021 (Pratica SUAP 230/21, prot. ARPAE n.23947 del 14/02/2022) relativo alla realizzazione delle opere in progetto, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni in esso contenute. Tutte le comunicazioni relative agli adempimenti previsti nel Permesso di Costruire devono essere trasmesse al Comune di Vignola e per conoscenza ad ARPAE;
5. di stabilire che i lavori di realizzazione delle opere dovranno concludersi entro 8 mesi dalla data di rilascio del presente atto;
6. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di contratto d'affitto):
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
7. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere prestate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **145.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegare all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
9. di stabilire che il presente atto è immediatamente efficace ai fini della realizzazione delle opere in progetto e l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è

subordinato/condizionato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia e a quanto previsto ai punti 10 e 11;

10. fatta salva la realizzazione delle opere in progetto, di disporre che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti in conformità con la presente autorizzazione unica, devono essere presentati:
 - il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
 - l'ottenimento della conformità edilizia ed agibilità nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie;
 - la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018, attraverso l'invio di copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno e degli elementi per la predisposizione di eventuale Piano di Emergenza Esterno;
 - idonee certificazioni rilasciate da Enti accreditati attestanti la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, e le relative procedure dettagliate di gestione;
11. di stabilire che, a seguito della corretta presentazione della documentazione di cui al punto precedente, ARPAE provvederà ad esprimere il Nulla Osta all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in ottemperanza a quanto autorizzato dal presente atto e relativi allegati;
12. di stabilire che, dal giorno successivo al rilascio del Nulla Osta di cui al punto precedente, la presente autorizzazione diventa efficace anche ai fini dell'esercizio delle attività di gestione rifiuti e l'AUA rilasciata con Atto Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4643 del 10/10/2019 ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 è da intendersi, a tutti gli effetti, decaduta;
13. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 04/04/2032 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
14. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
15. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
16. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
17. di stabilire che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Modena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
18. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi

della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

19. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
20. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Vignola. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
21. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
22. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Resmauti Srl, con sede legale e operativa in Via Paraviana, n. 895 Comune di Vignola (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Atto Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4643 del 10/10/2019 ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, alla quale intende rinunciare dal momento in cui sarà efficace l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06;

L'area copre una superficie complessiva di circa 5.250 mq (delimitata da una recinzione di circa 2,4 mt), di cui 890 mq di capannone, 2.418 mq di superficie esterna impermeabile e 1.942 mq di superficie esterna permeabile. L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.5, mappali n.117 e 177.

ISTRUTTORIA E PARERI

L'istanza presentata per ottenere l'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti relativa all'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, prevede le seguenti attività:

- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi (Codice EER 170604)
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (tra cui RAEE)
- recupero effettivo dei metalli (R4)
- trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi (Codice EER 150106)

Le attività verranno svolte all'interno del capannone e in area cortiliva esterna. L'area interna del capannone e l'area cortiliva esterna su cui verrà svolta l'attività di gestione rifiuti saranno dotate di pavimentazione in calcestruzzo, la restante area cortiliva verrà asfaltata.

Tutte le aree descritte di seguito sono chiaramente identificabili nell'elaborato grafico "Tav A02 - Planimetria Generale" di Dicembre 2021, assunta agli atti con prot. 194153 del 17/12/2021.

L'operazione di recupero R4 di rifiuti metallici consiste nella selezione meccanica (polipo) e manuale di materiali e/o sostanze estranee, finalizzata ad ottenere materia prima secondaria per l'industria metallurgica in conformità ai Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013. Le lavorazioni avverranno in area 6 o in area 26. Il rifiuto non sarà sottoposto a riduzione dimensionale (taglio). Il materiale non conforme verrà stoccato in area 16 in contenitori metallici. Le MPS prodotte verranno disposte in area cortiliva nei box n.13, 14 e 15.

L'operazione di recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi in materiali misti) è finalizzata a separare dagli imballaggi misti le varie frazioni merceologiche in essi contenuti come carta, plastica e legno. L'operazione sarà effettuata in area 21, i rifiuti prodotti dall'operazione di recupero verranno raccolti in area 16.

L'operazione R13 sarà condotta sui rifiuti pericolosi e sui RAEE, in particolare:

- le batterie di cui ai Codici EER 160601* e EER 200133* verranno stoccate in contenitori realizzati in polietilene alta densità (HDPE), stoccate in area 2 all'interno del capannone;
- i rifiuti di cui ai Codici EER 170603* e EER 150202* arriveranno all'impianto in big bag e verranno depositati in area 1 all'interno del capannone;

- i RAEE non pericolosi identificati con i Codici EER 160214 e EER 160216 verranno stoccati al coperto nelle aree 3, 7 e 8.

L'operazione D15 sarà condotta sui rifiuti Codice EER 170604 in area 20.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 17/11/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.180585 del 24/11/2021) e 02/02/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.20121 del 08/02/2022), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento delle richieste presentate dalla ditta con l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.176447 del 16/11/2021 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Resmauti Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R4 *Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici*

R12 *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

D15 *Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO AL DEPOSITO PRELIMINARE		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO AL DEPOSITO PRELIMINARE
			t	mc	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	D15	20	20	500

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
			t	mc	
RIFIUTI PERICOLOSI			t	mc	t/a
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	10	10	10
160601*	batterie al piombo		10	10	50
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		10	10	10
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché		10	10	30

	batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				
Totale			40	40	100

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
			t	mc	t/a
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R13	5	5	5
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		15	15	20
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215		9	9	10
170201	legno		7	7	30
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		5	5	30
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801		4	4	350
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		3	3	100
Totale			48	48	545

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R12
			t	mc	t/a
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 - R12	4	25	1440

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R4
			t	mc	t/a
100210	scaglie di laminazione	R13 - R4	2	1,3	8
100299	rifiuti non specificati altrimenti		2	1,3	20
100899	rifiuti non specificati altrimenti		12	8	20
110501	zinco solido		1	0,6	1
110599	rifiuti non specificati altrimenti		5	3,3	5
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		20	13,3	350

120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	R13 - R4	15	10	450
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi		48	32	50
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		11	7,3	11
120199	rifiuti non specificati altrimenti		10	6,7	10
150104	imballaggi metallici		13	8,7	15
160117	metalli ferrosi		2	1,3	5
160118	metalli non ferrosi		5	3,3	5
170401	rame, bronzo, ottone		14	9,3	45
170402	alluminio		25	16,7	25
170403	piombo		10	6,7	10
170404	zinco		5	3,3	5
170405	ferro e acciaio		200	133,3	1085
170406	stagno		5	3,3	5
170407	metalli misti		200	133,3	700
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		2	1,3	5
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117		2	1,3	5
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		2	1,3	5
191202	metalli ferrosi		2	1,3	5
191203	metalli non ferrosi		2	1,3	5
200140	metalli		23	15,3	30
Totale			638	424,8	2880

Prescrizioni specifiche per i rifiuti non pericolosi autorizzati in modalità D15

3. Modalità di stoccaggio: in cumuli collocati nell'area 20;
4. le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99 e s.m.i.;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti pericolosi

5. Modalità di stoccaggio:
 - i rifiuti Codice EER 170603* e Codice EER 150202* devono essere stoccati in big bags idonei allo stoccaggio e trasporto di rifiuti pericolosi nell'area 1 all'interno del capannone;
 - i rifiuti Codice EER 160601* e Codice EER 200133* devono essere stoccati in contenitori realizzati in polietilene alta densità (HDPE) nell'area 2 all'interno del capannone;
6. relativamente alle batterie (Codice EER 160601* e Codice EER 200133*):
 - vicino all'area di stoccaggio devono essere presenti un estintore e materiali assorbenti per

raccogliere eventuali dispersioni accidentali che potrebbero verificarsi durante le operazioni di movimentazione;

- la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con particolare cura, in modo da evitare sversamenti di liquidi elettrolitici;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti non pericolosi autorizzati in modalità R13

7. Modalità di stoccaggio:

- i rifiuti di cui al Codice EER 160112: in contenitori metallici nell'area 27;
- i rifiuti di cui al Codice EER 160214: in contenitori metallici nelle aree 3 e 7;
- i rifiuti di cui al Codice EER 160216: in contenitori metallici nell'area 3;
- i rifiuti di cui al Codice EER 170201, 170802 e 170904: in cumuli nell'area 19;
- i rifiuti di cui al Codice EER 160411: in cumuli nell'area 7;

8. i contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti costituiti da "Apparecchiature fuori uso"

9. relativamente ai rifiuti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014, l'attività di recupero deve essere condotta in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto medesimo. Preso atto che la ditta effettua la messa in riserva, devono essere osservate, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- i rifiuti devono essere classificati esclusivamente non pericolosi e ricadenti nell'elenco di cui all'allegato IV al D.lgs. 49/2014;
- i rifiuti in ingresso all'impianto devono essere privi delle componenti pericolose (gas, oli, batterie, ecc.) che dovranno essere state rimosse dal produttore o ditta specializzata. Relativamente agli impianti di refrigerazione e riscaldamento, l'assenza di gas deve essere certificata da apposito documento rilasciato da ditta specializzata ad effettuare la rimozione dello stesso direttamente nel luogo di produzione del rifiuto. Detta certificazione deve essere conservata presso l'impianto in oggetto e mantenuto a disposizione dell'autorità di controllo;
- la messa in riserva deve essere effettuata al coperto adottando tutti gli accorgimenti al fine di evitare il contatto dei rifiuti con acque meteoriche e/o il loro danneggiamento;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti di cui al Codice EER 150106

10. l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alla cernita e selezione eseguita sui rifiuti costituiti da "imballaggi in materiali misti" (Codice EER 150106), finalizzata alla separazione delle diverse frazioni merceologiche ed eliminazione delle impurezze;

11. Modalità di stoccaggio: in cassoni nell'area 25;

12. i rifiuti identificati con il codice EER 150106 devono essere costituiti esclusivamente da una miscela composta da tutti o alcuni dei seguenti materiali: carta, plastica, legno, metallo, vetro;

13. dall'operazione di selezione dei rifiuti di cui al codice EER 150106 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica tecnica abbia constatato che il trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato "la natura o la composizione" del rifiuto medesimo;

14. lo scarto originato dalle operazioni di cernita degli imballaggi in materiali misti (Codice EER 150106) deve essere identificato con codice appartenente alla categoria "19";

Prescrizioni specifiche per i rifiuti non pericolosi autorizzati in modalità R4

15. l'operazione R4 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alla selezione meccanica (polipo) e manuale di materiali e/o sostanze estranee, finalizzata ad ottenere materia prima secondaria per l'industria metallurgica in conformità ai Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013. Le lavorazioni avverranno in area 6 o in area 26. Il rifiuto non sarà sottoposto a riduzione dimensionale (taglio);

16. Modalità di stoccaggio: in contenitori o in cumuli all'interno del capannone o nell'area cortiliva esterna;
17. lo stoccaggio in area cortiliva in cumuli delle limature, torniture e trucioli, che evidenziano un fisiologico residuo oleoso derivante dalle lavorazioni dei pezzi meccanici, deve essere effettuato nelle aree 22, 23 e 24, dotate di una copertura (anche mobile), in modo da ridurre l'effetto di dilavamento delle acque meteoriche, e di una griglia perimetrale per la raccolta del residuo oleoso di percolazione in pozzetto cieco;
18. i rifiuti da recuperare e l'operazione di recupero R4 autorizzata devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011 e Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013;
19. i materiali originati dalle operazioni di recupero possono "cessare la qualifica di rifiuto" nel rispetto delle condizioni definite dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011 e Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013;
20. qualora i materiali originati dalle operazioni di recupero non possiedano le caratteristiche di cui al punto 19, devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
21. presso l'impianto non possono essere avviati a recupero R4 quantitativi di rifiuti maggiori di 10 t/giorno, in assenza di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e di conseguente istanza di modifica dell'autorizzazione;

Prescrizioni generali

22. devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
23. l'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato denominato "Tav A02 - Planimetria Generale" di dicembre 2021, per quanto non in contrasto con la presente determinazione;
24. deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
25. la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra e pulita;
26. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto; il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;
27. i rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati al coperto oppure in contenitori dotati di copertura, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri; la possibilità di dispersione di polveri e/o frazioni leggere deve essere valutata dal gestore dell'impianto sulla base della pezzatura e/o tipologia del rifiuto al fine di adottare le opportune soluzioni gestionali;
28. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso: preventivamente all'analisi chimico/fisica del rifiuto deve essere effettuata, dal produttore del rifiuto e convalidata dal gestore dell'impianto, una valutazione del ciclo produttivo da cui origina il rifiuto. Tale valutazione può, in partenza, fornire informazioni sull'eventuale uso di sostanze pericolose durante le diverse fasi di lavorazione e quindi, a termine del ciclo, la possibilità di rinvenire le stesse anche nel rifiuto prodotto. La valutazione informativa (e non analitica) a conferma della non pericolosità dovrà comunque essere svolta da tecnico abilitato;
29. i rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Resmauti

Srl e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto;

30. i materiali isolanti (Codici EER 170604 e 170603*) devono essere movimentati con cura e non sottoposti ad alcun tipo di trattamento meccanico e/o selezione manuale;
31. al fine di prevenire potenziale dispersione di sostanze pericolose in area cortiliva, negli imballaggi (fusti e bidoni) di cui ai codici EER 150104 e 150106 si deve verificare la presenza di un eventuale residuo delle sostanze contenute (in particolare solventi e oli) e provvedere alla loro accurata rimozione prima di procedere allo stoccaggio;
32. deve essere garantita la sigillatura superficiale del pozzetto presente tra le aree 5 e 6 al fine di evitare eventuali infiltrazioni e/o percolamenti nel circuito fognario;
33. i cumuli dei rifiuti devono avere un'altezza massima pari a 3 mt, ed essere realizzati con modalità tali da consentire un'adeguata movimentazione dei rifiuti; qualora questa altezza sia superata, è necessario presentare una relazione firmata da tecnico abilitato nella quale sia individuata l'altezza massima dei cumuli e ne sia documentata la stabilità in relazione ai quantitativi autorizzati, alle superfici individuate e alla tipologia di rifiuti stoccati;
34. il settore per il conferimento deve essere distinto da quello per la messa in riserva dei rifiuti;
35. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo Codice EER; all'interno di ciascuna area di stoccaggio deve essere presente un solo Codice EER per volta;
36. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante i codici EER dei rifiuti ivi stoccati, l'operazione effettuata e, relativamente ai rifiuti pericolosi, tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione indicanti la pericolosità dei rifiuti stoccati e le norme di comportamento per la loro manipolazione. Analoga segnaletica deve essere utilizzata per i contenitori e le aree adibite al deposito dei rifiuti originati dall'attività di recupero svolta nell'impianto;
37. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;
38. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
39. i rifiuti destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati al recupero; devono altresì essere stoccati separatamente i rifiuti pericolosi e non pericolosi;
40. i rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto, e le aree di deposito delle EoW devono essere opportunamente identificate;
41. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;
42. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006;
43. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e comprometterne il successivo recupero;
44. presso l'impianto deve essere presente e mantenuto a disposizione idoneo materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali;
45. le operazioni di movimentazione dei rifiuti devono essere effettuate su superficie impermeabile;
46. i rifiuti per i quali viene effettuata la messa in riserva dovranno essere destinati ad impianti di recupero terzi entro 12 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;

47. ai sensi dell'art.226 comma 1 della parte IV del D.Lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi, dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio;
48. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati alla gestione dei rifiuti;
49. presso l'impianto deve essere presente un contenitore/cassone da adibire al deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'attività;
50. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;
51. relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico trasmessa con le integrazioni (Rif. prot. n.30081 del 23/02/2022);
52. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;

Ditta Resmauti Srl, con sede legale e operativa in Via Paraviana, n. 895 Comune di Vignola (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura

A. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Resmauti Srl, con sede legale e operativa in Via Paraviana, n. 895 Comune di Vignola (MO) gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella fognatura privata e quindi nella pubblica fognatura di via del Commercio, Vignola (MO).
- b) Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei fabbricati non sono trattate prima dell'eventuale scarico in pubblica fognatura.
- c) Le acque di prima pioggia che dilavano le aree esterne destinate allo stoccaggio e alla movimentazione dei rifiuti, dopo trattamento in impianto di sedimentazione e disoleazione correttamente dimensionato per i mq del piazzale di raccolta, sono convogliate nella pubblica fognatura di via del Commercio, Vignola (MO) dopo la rete privata avente condotta di diametro 30 in cls. Sia sulle acque di prima pioggia che su quelle di seconda pioggia è garantita una fase di trattamento in continuo a mezzo di vasca monoblocco di 8,2 mc prima dello scarico in fognatura. L'impianto è costituito da un comparto sedimentazione/disoleazione, con disoleatore dotato di filtro a coalescenza e consentirà un trattamento in continuo delle acque.

Le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato e del D.Lgs 152/06.

Le acque di cui alla lettera b) sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di sedimentazione e disoleazione (punto c.) sono classificate come "acque di prima pioggia".

B. ISTRUTTORIA E PARERI

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Distretto Area Sud di ARPAE, prot. n.176447 del 16/11/2021.

Il gestore della fognatura Hera S.p.A ha espresso parere favorevole allo scarico con prescrizioni (nota Prot. n.32896 del 28/02/2022).

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

C. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore della ditta Resmauti srl, Via Paraviana, n. 895 Vignola (MO), che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, è autorizzato a scaricare le acque reflue di prima e seconda pioggia nella pubblica fognatura di Vignola;

2. lo scarico delle acque reflue di prima e seconda pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
3. il pozzetto di prelievo campioni posto a controllo dello scarico dell'impianto autorizzato dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
4. a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di depurazione;
5. la documentazione fiscale e tecnica comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
6. la ditta deve procedere alla richiesta di nulla osta alla modifica dell'allacciamento al servizio tecnico di Hera spa;
7. la ditta deve provvedere alla chiusura delle caditoie all'interno dello stabilimento coperto;
8. la ditta deve provvedere alla raccolta e conferimento dei percolati di emulsioni oleose ricadenti dal deposito di rottami presso le aree n. 22, 23, 24 come da "Tav A02 - Planimetria Generale" di Dicembre 2021;
9. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
10. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
11. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Vignola ed al gestore HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.